

Disegno di legge n. 585 del 4.05.07 (primo firmatario)

Istituzione dell'ufficio del Difensore civico regionale per l'ambiente

ELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la tutela dell'ambiente assume ogni giorno di più i contorni di una sfida decisiva per il futuro dell'umanità. Ma buona parte dei danni causati all'ambiente provengono da forme di violazione di legge in ragione delle quali la tutela ambientale oggi presenta anche rilevanti aspetti di interesse giuridico.

In particolare, il susseguirsi di azioni illecite nel settore dei rifiuti pericolosi, delle discariche abusive, degli incendi boschivi, della cementificazione selvaggia, etc., ha creato una vera e propria situazione di emergenza che sviluppatasi inizialmente a livello locale si è evoluta progressivamente in forme organizzate fino a coinvolgere la criminalità associata, che ha trovato in questi campi nuove e lucrosissime forme di interesse.

Va, inoltre, sottolineato, che le azioni di violazione di legge a livello locale nei settori prima citati, seppur non collegate da un nesso organizzato, costituiscono una polverizzata e inesorabile attività di aggressione verso l'ambiente naturale, che si ripete ogni giorno su tutto il territorio regionale. Se esaminato e considerato nel suo insieme e negli effetti globali, l'effetto sinergico e cumulativo di tali singoli reati assume caratteri devastanti. Nello stesso tempo vi sono le attività della criminalità organizzata che contribuiscono ad elevare fino a livelli non identificabili la gravità della situazione, innestando su tale microcosmo di illeciti frammentati, azioni di pesante ed irreversibile impatto ambientale come, ad esempio, intere aree geografiche trasformate in siti o discariche sotterranee ed occulte di rifiuti pericolosi, invisibili in superficie.

In tale contesto ci appare quanto mai urgente ed indifferibile affrontare questi gravissimi fenomeni che non possono essere ancora sottaciuti né sottovalutati, sia a livello preventivo che repressivo, con una forte vigilanza sulla applicazione delle leggi vigenti e con la contestuale, inderogabile, necessità di stroncare le azioni in atto, per impedire che esse vengano portate ad ulteriori, irreparabili conseguenze.

Si impone, dunque, alla luce delle implicazioni dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente, come obiettivo regionale prioritario, la definizione di norme e di istituti mirati alla prevenzione, al controllo ed alla repressione delle azioni che turbano l'equilibrio ecologico del territorio.

L'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, ha posto in campo uno strumento di notevole portata per sviluppare un'efficace iniziativa in questa direzione. Ma l'aggravarsi del fenomeno rende necessari ulteriori strumenti per raggiungere risultati significativi in materia di tutela ambientale.

In tale direzione il disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana, prevede l'istituzione di un organo legittimato ad esercitare l'azione civile di danno ambientale.

All'articolo 1 esso istituisce, infatti, la figura autonoma del Difensore civico regionale per l'ambiente, come garante dell'esercizio dell'azione civile per danno ambientale, anche con compiti di prevenzione dei danni in oggetto.

L'azione del Difensore civico viene specializzata in riferimento alla materia ambientale e collegata a livello regionale e provinciale, con la collaborazione con l'Arpa.

Contemplati espressamente all'articolo 2, i compiti del Difensore sono:

a) segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano arrecare danno all'ambiente;

b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente;

d) promuovere, in collaborazione con l'Arpa, incontri periodici con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente;

e) coordinare campagne informative regionali sull'ambiente e favorire gli incontri presso le scuole.

Particolare importanza rivestono gli incontri presso le scuole nella misura in cui essi hanno l'obiettivo di favorire la crescita, nelle nuove generazioni, di una cultura di rispetto dell'ambiente.

Il Difensore civico regionale per l'ambiente dovrà essere, inoltre, una figura nota e vicina alle esigenze sollevate dalla collettività regionale. A tal fine, per agevolare il necessario collegamento dell'Ufficio del difensore civico ai cittadini, agli

enti ed alle associazioni interessate, il presente disegno di legge prevede, fra l'altro, la istituzione di un numero verde in collaborazione con gli uffici dell'ARPA.

L'articolo 5 prevede, inoltre, una relazione annuale che il Difensore civico per l'ambiente dovrà inviare al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea regionale sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. In ogni momento è prevista, comunque, la possibilità che il Difensore civico per l'ambiente invii relazioni agli stessi organi su questioni specifiche, in casi di particolare importanza o comunque ritenute meritevoli di urgente considerazione da parte dello stesso.

Attesa la pregnante ed indifferibile esigenza di tutelare il nostro ambiente nonché la salute dei cittadini dagli attacchi che quotidianamente provengono dalla inosservanza delle norme vigenti in materia ambientale, è nostro auspicio che l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico per l'ambiente, proposta nel presente disegno di legge, trovi il consenso e la rapida approvazione delle forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico regionale per l'ambiente

1. E' istituito nella Regione l'Ufficio del difensore civico regionale per l'ambiente.

2. Il Difensore civico regionale per l'ambiente non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

3. Collabora con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).

4. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'Ufficio di difensore civico regionale per l'ambiente, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti del Difensore civico regionale per l'ambiente

1. L'Ufficio del difensore civico regionale per l'ambiente ha il compito di:

a) segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano arrecare danno all'ambiente;

b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente;

d) promuovere, in collaborazione con l'Arpa, incontri periodici con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente;

e) coordinare campagne informative regionali sull'ambiente e favorire gli incontri presso le scuole.

Art. 3.

Diritto di iniziativa

1. Il Difensore civico regionale per l'ambiente promuove l'azione di cui all'articolo 2 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, gruppi di cittadini, enti o associazioni.

2. Al fine di agevolare il necessario collegamento dell'Ufficio del difensore civico ai cittadini, agli enti e alle associazioni interessate è istituito un numero verde in collaborazione con gli uffici dell'Arpa.

Art. 4.

Diritto di informazione

1. I responsabili degli uffici interessati dall'attività di controllo del Difensore civico regionale per l'ambiente devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il Difensore civico regionale per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli uffici regionali.

Art. 5.

Relazioni del Difensore civico regionale per l'ambiente

1. Il Difensore civico regionale per l'ambiente invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità.

2. La relazione annuale è sottoposta a discussione dell'Assemblea regionale secondo le norme del suo regolamento interno.

3. La relazione annuale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

4. In ogni momento il Difensore civico regionale per l'ambiente può inviare agli stessi organi di cui al comma 1 relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 6.

Informazione sull'attività del Difensore civico regionale per l'ambiente

1. L'amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore civico regionale per l'ambiente e sui risultati degli accertamenti esperiti.

2. Il Difensore civico regionale per l'ambiente può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 7.

Requisiti e disposizioni per la nomina

1. Per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale per l'ambiente sono richiesti i requisiti per l'elezione all'Assemblea regionale, relativamente all'età e all'iscrizione alle liste elettorali secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore in materia di nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

2. Il Difensore civico regionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione dell'Assemblea regionale che lo sceglie sulla base di competenze specifiche in campo giuridico ed ambientale.

3. La designazione dell'Assemblea regionale è effettuata a maggioranza assoluta dei deputati regionali.

4. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 8.

Cause di incompatibilità

1. L'ufficio di Difensore civico regionale per l'ambiente è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 9.

Durata

1. Il Difensore civico regionale per l'ambiente dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

Art. 10.
Revoca

1. Il Difensore civico regionale per l'ambiente può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora l'Assemblea regionale approvi una mozione di censura motivata.

2. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore civico regionale per l'ambiente.

3. Tale mozione deve essere approvata con lo stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11.
Tempi della designazione

1. La convocazione dell'Assemblea regionale per lo designazione del Difensore civico regionale per l'ambiente ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente.

2. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, il Difensore rimane in carica e può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

3. In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo entro venti giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

4. Per la prima designazione, l'Assemblea regionale è convocata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
Rinuncia

1. Il Difensore civico regionale per l'ambiente ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea regionale ed al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 13.
Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio
del difensore civico
regionale per l'ambiente

1. L'Ufficio del difensore civico regionale per l'ambiente ha sede presso l'Arpa.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Difensore civico regionale per l'ambiente si avvale della struttura regionale degli uffici provinciali dell'Arpa.

3. Per il funzionamento è istituito il Servizio del Difensore civico regionale per l'ambiente la cui dotazione organica è stabilita con delibera della Giunta regionale.

4. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale di ruolo della Giunta e dipende funzionalmente dal Difensore civico regionale per l'ambiente.

Art. 14.

Indennità, rimborsi spese di trasferta

1. Al Difensore civico regionale per l'ambiente spettano un'indennità pari al 60 per cento di quella di un deputato regionale e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i deputati regionali.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge stimati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 150.000,00 si provvede con gli stanziamenti disposti su appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.